Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 265 del 24 ottobre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Martedì, 24 ottobre 1961** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili tre posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'articolo 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in una delle branche della chimica o in farmacia conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA D'ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o chimica organica o chimica biologica;

2) svolgimento di un tema riguardante i metodi per il controllo di sostanze biologicamente attive;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) analisi qualitativa di un miscuglio di almeno cinque acidi e cinque basi;

2) ricerca dei gruppi funzionali di una sostanza organica e riconoscimento di essa;

3) tecnica dei controlli biologici.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sa-

nità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1961
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 329. — BROVEDAN

(5933)

Concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili nove posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui due riservati al personale in servizio nell'Istituto alla data 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, *sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di* carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, oppure si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in una delle branche della chimica o in farmacia o in scienze biologiche o in agraria o in scienze geologiche conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di quattro prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale e inorganica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica organica o di chimica fisica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) analisi qualitativa di un miscuglio di almeno cinque acidi e cinque basi;

2) dosaggio di due componenti di una miscela di sali inorganici;

3) ricerca dei gruppi funzionali di una sostanza organica;

4) esecuzione di una misura o di una determinazione con uno degli strumenti o apparecchi in uso nei Laboratori di chimica.

C) *Prova orale*:

1) Gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 agosto 1961.

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1961
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 353. — BROVEDAN

(5934)

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità risulta attualmente disponibile un solo posto;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istru-

zione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di Assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del Personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di biologia o di fisiologia generale.

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica.

3) traduzione in italiano, di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) dissezione e tecniche operatorie su animali da esperimento.

2) tecniche di microrespirometria.

3) tecniche chimico-fisiche di comune impiego in biochimica.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere.

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria.

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzioni universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del

presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1961
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 354. — BROVEDAN

(5935) gennaio

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili sette posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica, richiesto dal successivo art. 6, a seconda del gruppo di prove di esami al quale il candidato intende partecipare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che dànno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbl che Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO I

Diplomi di laurea richiesti:
Laurea in scienze biologiche;
Laurea in scienze naturali;
Laurea in medicina e chirurgia.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia o di farmacologia;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato. I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) esecuzione di una tecnica di indagine fisiologica con registrazione grafica riguardante il sistema cardiovascolare, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente ed il sistema nervoso nei mammiferi;

2) riconoscimento e saggio dell'attività biologica di un farmaco;

3) riconoscimento e dosaggio biochimico e biologico dei mediatori chimici e degli enzimi relativi nel sangue, nei tessuti, nelle urine.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

GRUPPO II

Diploma di laurea richiesto:
Laurea in una delle branche della chimica.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di chimica generale o chimica organica o chimica biologica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato;

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) ricerca dei gruppi funzionali e riconoscimento di sostanze organiche;

2) caratterizzazione di una sostanza organica mediante le determinazioni di costanti chimico-fisiche;

3) preparazione di un composto organico.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere:

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prove orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita ed il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200, dello Stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero cer-

tificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1961
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 376. — BROVEDAN

(5936)

Concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica, riservato al personale in servizio nell'Istituto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 750, i posti che risultino disponibili nelle qualifiche non superiori a quella di aiuto del ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità possono essere conferiti mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per lo accesso alla carriera direttiva, da espletare tra il personale dell'Istituto appartenente al ruolo organico della stessa carriera e coloro che alla data del 1° luglio 1959 svolgevano attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato in numero di quattro i posti che si possono conferire, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, nella qualifica di aiuto (coeff. 325), nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di aiuto in prova (coeff. 325) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale dell'Istituto appartenente al ruolo organico della stessa carriera e a coloro che alla data del 1° luglio 1959 svolgevano attività presso l'Istituto stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di laurea in una delle branche della fisica, conseguito da almeno sette anni presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

5) avere svolto attività presso l'Istituto per almeno due anni.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dello Istituto superiore di sanità dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio e l'anno di conseguimento;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in lavori, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda una elenco in duplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di elettronica generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di elettronica applicata alle ricerche di biochimica o di fisiologia;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) uso di apparecchi destinati alla lettura di radiocromatogrammi;

2) montaggio di un amplificatore a transistor;

3) misure con oscillografo.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i docu-

menti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato in carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica allo impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad aiuto nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 325 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1961
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 355. — BROVEDAN

(5937)

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato, ai sensi

dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono avere superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in una delle branche dell'ingegneria conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo:

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) progettazione di massima di un'opera attinente ad una delle seguenti materie: edilizia, idraulica e costruzioni idrauliche, elettrotecnica, macchine, fisica tecnica;

2) calcoli e disegni costruttivi di particolari relativi alle materie comprese nel programma della prima prova scritta;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) calcolazione di massima e disegni schematici di particolari relativi agli edifici civili, alle costruzioni idrauliche ed agli impianti tecnici;

2) misure e controlli a mezzo dei principali strumenti ed apparecchi di fisica tecnica ed elettrotecnica;

3) disegni schematici di particolari relativi alle opere sopra specificate, integrati dalle inerenti calcolazioni di massima.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica allo impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia già stata presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matri-

colare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1961
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 330. — BROVEDAN

(5938)

Concorso per titoli ed esami e cinque posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili cinque posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono avere superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente

bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di batteriologia o di immunologia;

2) svolgimento di un tema su un argomento di virologia;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) tecniche microbiologiche ed immunologiche; autopsia di animali da esperimento infettati ed accertamento diagnostico;

2) istologia normale; istologia patologica delle malattie infettive;

3) tecniche di coltura dei tessuti; tecniche virologiche.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica allo impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia già stata presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1961
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 357. — BROVEDAN

(5939)

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono avere superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche o in medicina e chirurgia conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda una elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di biologia;

2) svolgimento di un tema su un argomento di parassitologia o zoologia;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) dissezione ed autopsia di animali da esperimento;

2) tecnica microscopica con allestimento di preparati;

3) riconoscimento di parassiti e dei loro vettori.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica allo impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia già stata presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1961
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 76. — MOFFA

(5940)

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la pre-

sentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Visto l'art. 210 delle disposizioni particolari del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, dall'art. 10 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati dall'attività per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono avere superato il limite massimo di anni 40.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata o pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni, e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) le lingue straniere di cui al successivo art. 6 nelle quali intendono sostenere l'esame.

m) il gruppo di prove di esami, di cui al successivo art. 6, al quale intendono partecipare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

PROGRAMMA DI ESAME

GRUPPO I

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di microbiologia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di eziologia ed epizoologia delle malattie infettive degli animali domestici;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) accertamento di laboratorio di una malattia infettiva degli animali domestici;

2) ispezione sanitaria e controllo microbiologico ed istologico degli alimenti di origine animale;

3) riconoscimento di preparati microscopici ed istologici.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

GRUPPO II

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su un argomento di zootecnia generale;

2) svolgimento di un tema su un argomento di nutrizione animale;

3) traduzione in italiano di due brani di argomento scientifico da due lingue straniere scelte dal candidato.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) esame ezoognostico di animali domestici;

2) controllo di laboratorio di mangimi;

3) riconoscimenti di preparati microscopici ed istologici.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e delle prove pratiche ad eccezione delle lingue straniere;

2) cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

3) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e che abbiano superato le prove pratiche.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dello Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quella di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire allo Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

Gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria indicati nell'art. 2, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Rettore dell'Università, attestante la qualifica rivestita e il periodo di servizio prestato. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica allo impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia già stata presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 9 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 271 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Côrte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1961
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 356. — BROVEDAN

(5941)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151252) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.